

Centrale
L.V.

T. Poma
Perleli

COPIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

N. 2699/2013	Sen.
N. 2590/2013	Rep.
N.	EN.

Sezione 4^a civile

Riunita in camera di consiglio in persona di:

Dott. Erminia Lombardi	Presidente rel.
Dott. Valter Colombo	Consigliere
Dott. Vincenzo Barbuto	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it
Nel procedimento iscritto in grado d'appello n. 1045/2013 del Ruolo
Generale

tra

SPINELLI MARIA RITA (C.F. SPNMRT48S68E309Q)
rappresentata e difesa, per procura a margine dell'atto di reclamo, in
via fra loro disgiuntiva, dagli avv.ti Arturo Grandi e Antonio
Marzetti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Riccardo Anania in Milano, Via Brera n. 16

reclamante

e




**FALLIMENTO FRATELLI SPINELLI DI SPINELLI
TARCISIO, ANTONIO, CARLO RINO E GIAMPIETRO SNC**

rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto di reclamo, dagli
avv.ti Maura De Luca Picione e Matteo Palma ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Amedei
n. 8

reclamato

OGGETTO: reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento

CONCLUSIONI: v. rispettivi atti difensivi



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 20/2013 depositata in data 18 febbraio - 1 marzo 2013 il Tribunale di Como, su istanza del Curatore del Fallimento Fratelli Spinelli di Spinelli Tarcisio, Antonio, Carlo Rino e Giampietro s.n.c., dichiarava il fallimento per estensione ex art. 147 l. fall. della socia Maria Rita Spinelli.

Avverso la sentenza proponeva tempestivo reclamo ex art. 18 l. fall. la fallita riproponendo l'eccezione, disattesa dal primo giudice, del difetto di autorizzazione ex art. 31 l. fall. e di rappresentanza tecnica del Curatore, nonché deducendo, nel merito, la mancata prova dei presupposti per l'estensione del fallimento alla pretesa socia occulta. Concludeva pertanto chiedendo che, previa sospensione della liquidazione ex art. 19 l. fall., venisse dichiarata inammissibile, ovvero nulla, o comunque respinta l'istanza di estensione formulata dalla Curatela e quindi revocata la dichiarazione di fallimento della reclamante.

Il Fallimento si costituiva insistendo per la riezione del reclamo.

All'udienza del 20 giugno 2013, all'esito della discussione, il Collegio si riservava la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la reclamante lamenta che il Tribunale abbia disatteso le eccezioni di difetto di autorizzazione e di rappresentanza tecnica della Curatela, la quale aveva presentato l'istanza di estensione senza essere stata preventivamente autorizzata dal Giudice Delegato e senza munirsi di un difensore, omettendo di motivare sul punto se non per il sintetico richiamo al disposto dell'art. 147 l. fall.

Rileva la Corte che il motivo è fondato e va pertanto accolto nei limiti di seguito precisati.

Preliminarmente va precisato, come chiarito dalla Suprema Corte, che il comma 4 dell'art. 147 l. fall., ai sensi del quale *“se, dopo la dichiarazione di fallimento della società, risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su domanda del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi”*, come peraltro già il precedente testo, le cui modifiche hanno riguardato infatti soltanto i soggetti legittimati a richiedere il fallimento in estensione, nonché il termine entro il quale la pronuncia può essere emessa, *“non enuncia né per implicito presuppone alcun meccanismo di estensione automatica del fallimento del socio originario al socio occulto, ma inequivocabilmente richiede una distinta ed autonoma dichiarazione di fallimento”*(v. Cass. n. 13421/2008).

Corollario dei suesposti principi è che, attesa l'autonomia del fallimento in estensione rispetto alla prima dichiarazione di fallimento riguardante la società, con l'istanza di estensione si apre una procedura del tutto autonoma, anche se coordinata con la prima procedura, e pertanto, qualora l'iniziativa sia assunta dal Curatore, quest'ultimo deve necessariamente essere autorizzato dal Giudice Delegato ex art. 25 l. fall. (v. sul punto recentemente anche Cass. n.10732/2013). Sul punto in dottrina si è evidenziato che con la riforma della legge fallimentare e, in particolare, con eliminazione della dichiarazione d'ufficio del fallimento, la domanda di estensione formulata dal Curatore se, in passato, poteva interpretarsi quale mera segnalazione dell'esistenza di un ulteriore rapporto sociale e quindi



quale sollecitazione al Tribunale per estendere il fallimento ad altri soggetti, attualmente tale interpretazione non può più essere avallata in quanto che, con il venir meno dell'ufficiosità dell'iniziativa, diviene inevitabile qualificare non solo i creditori e i soci già falliti, a cui è stata estesa la legittimazione, ma anche il Curatore ricorrenti in senso tecnico, ai quali pertanto non può non essere applicata la disciplina propria di tale posizione processuale.

Se quindi è condivisibile l'assunto della reclamante, secondo il quale il Curatore avrebbe dovuto preventivamente munirsi della autorizzazione del Giudice Delegato ex art. 31, co. 2 l. fall., tuttavia la conseguenza nella specie non è quella prospettata dalla reclamante in quanto che la mancanza dell'autorizzazione del Giudice Delegato a promuovere un giudizio, ovvero a resistere all'altrui azione, attiene alla capacità processuale del Curatore e integra un difetto di legittimazione *ad processum* che, qualora la parte che non era legittimamente rappresentata dimostri la volontà di considerare legittimo l'iter processuale precedente, è comunque sanabile in qualsiasi stato e grado del giudizio con efficacia retroattiva.

Nella specie il Fallimento, costituendosi nel giudizio di reclamo, ha prodotto la relativa autorizzazione da parte del Giudice Delegato, ragione per cui, alla luce dei suesposti principi e dell'efficacia sanante *ex tunc* dell'autorizzazione tardiva - la quale, in qualsiasi stato e grado del giudizio intervenga, e quindi anche "*nel caso in cui l'autorizzazione sia data con l'autorizzazione ad agire o resistere nel successivo grado di impugnazione*" (v. Cass. n.19087/2007) regolarizza il rapporto, sanando retroattivamente le eventuali irregolarità dei precedenti gradi del giudizio - l'originario difetto

della capacità processuale del Curatore deve ritenersi venuto meno con la costituzione, autorizzata dal G.D., di quest'ultimo nel giudizio di reclamo.

A diversa conclusione deve invece pervenirsi in ordine al difetto di rappresentanza tecnica.

Ed invero, come sottolineato dalla prevalente dottrina, a seguito delle recenti riforme che hanno modificato l'impianto generale della disciplina del fallimento, non può negarsi che il giudizio che si svolge davanti al Tribunale per l'estensione della dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 147 l. fall., come si evince pure dal richiamo all'art. 15 l. fall., è configurato, sia che lo si ritenga appartenere ai procedimenti a cognizione camerale-sommaria, ovvero ai procedimenti contenziosi a cognizione piena, come un procedimento con parti contrapposte in posizione antagonista che tra origine da una vera e propria domanda analoga a quella prevista dall'art. 6 l. fall. e destinato a concludersi con un provvedimento (sentenza) idoneo ad incidere su diritti fondamentali della persona.

Sul punto la S.C., in più occasioni, ha statuito che nei procedimenti camerali che risolvono una controversia su diritti o su *status* con un provvedimento quindi di carattere decisorio e suscettibile di passare in giudicato, sussiste l'*eadem ratio* della necessità inderogabile della rappresentanza tecnica, che sta alla base dell'art. 82, comma 3 cod. proc. civ.

D'altro canto, l'art. 15 l. fall., cui rinvia l'art. 147 l. fall., regolamentando in modo dettagliato le diverse fasi in cui si articola il procedimento avente ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, con la previsione di istituti e atti, quali il

.it



deposito di memorie, l'articolazione di mezzi istruttori, il rispetto di termini, preordinati a garantire il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti, anche in considerazione degli oneri probatori gravanti su queste ultime, presuppone, diversamente che per il passato, quando l'istanza del Curatore, come in precedenza evidenziato, era finalizzata a sollecitare l'esercizio dei poteri ufficiosi da parte del Tribunale, la presenza, non solo nella fase di reclamo, del difensore.

Ne consegue che nella specie, avendo il Curatore proposto la domanda di estensione del fallimento alla, ritenuta socia occulta, Maria Rita Spinelli personalmente, senza ricorrere al patrocinio di un legale, ricorre la denunciata nullità di detta domanda e di tutti gli atti successivi del procedimento con l'effetto che la dichiarazione di fallimento della reclamante deve essere revocata.

La natura della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando:

1) in accoglimento del reclamo proposto ex art. 18 l. fall. dal Maria Rita Spinelli, revoca la sentenza n. 20/2013 depositata in data 18 febbraio - 1 marzo 2013 con la quale il Tribunale di Como ha dichiarato il fallimento della reclamante ex art. 147 l. fall.;

2) dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Milano il 20 giugno 2013



IL PRESIDENTE EST.



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dell'ISS Giuseppina ANGILORE

CORTE D'APPELLO DI MILANO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI - 3 LUG. 2013



IL DIRETTORE/AMMINISTRATORE
coi.ssa Giuseppina PIZZALI

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the official stamp.

IL CASO.it